le categorie supplementari di qualità non possono essere più applicate allo scadere del quinto anno successivo alla data della loro adozione.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 7 del regolamento n. 158/66/CEE è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 7*

1. Qualora i prodotti conformi alle norme comuni di qualità non bastino a soddisfare le esigenze del consumo, si possono adottare, per un periodo limitato, misure di deroga all'applicazione delle norme medesime. Per i prodotti per i quali sia stata definita una categoria supplementare di qualità, l'adozione di tali misure è subordinata alla preventiva o contemporanea applicazione di detta categoria di qualità.

2. Qualora i prodotti conformi alle norme comuni di qualità superino le esigenze del consumo, si possono prendere misure per modificare la calibratura minima richiesta per i prodotti ammessi alla commercializzazione all'interno della Comunità in applicazione dell'articolo 1.

Per i prodotti per i quali sia stata definita una categoria supplementare di qualità, tali misure possono essere adottate unicamente a condizione che detta categoria supplementare non sia applicabile.

3. Le misure indicate ai paragrafi precedenti sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n. 23 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1^{0} gennaio 1970.

Esso è applicabile dal 1^{0} giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2517/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che i mercati comunitari delle mele, delle pere e dèlle pesche sono caratterizzati da un certo inadeguamento quantitativo e qualitativo dell'offerta alla domanda; che tale situazione risulta, in particolare, dall'esistenza di vecchi frutteti accanto ai nuovi impianti, nonché in alcuni casi da una non rispondenza varietale dell'offerta alla domanda per talune quantità di prodotti comunitari;

considerando che le misure di stabilizzazione del mercato non sono atte ad ovviare a tali difficoltà; che è pertanto opportuno adottare misure destinate ad agire sul potenziale di produzione per adeguarlo possibilmente agli attuali e prevedibili sbocchi della produzione comunitaria;

considerando che, per avviare un'azione in tal senso, bisogna ricorrere a misure di incitamento presso i

produttori affinché rinuncino, totalmente o in parte, alla produzione dei tre prodotti di cui trattasi; che, a tal fine, occorre prevedere la concessione, da parte degli Stati membri, di premi a quei produttori che, accettando di estirpare tutto o una parte del loro frutteto, s'impegnerebbero, d'altro lato, a non procedere per un determinato periodo a nuovi impianti nell'ambito della loro azienda; che l'importo del premio deve essere fissato ad un livello che tenga conto in particolare del costo dell'estirpazione;

considerando che le misure previste allo scopo di ottenere una riduzione del potenziale di produzione non potrebbero avere gli effetti ricercati se, in senso inverso, fossero intraprese azioni volte a favorire, mediante aiuti statali, l'impianto di frutteti di meli, di peri e di peschi o il rinnovo di detti frutteti; che, fatte salve talune disposizioni transitorie, occorre pertanto adottare il principio dell'incompatibilità di tali aiuti con l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per assicurare la corretta applicazione del regime di premi di estirpazione, occorre prevedere che gli aiuti nazionali destinati a realizzare obiettivi analoghi a quelli perseguiti da detto regime possano essere concessi soltanto se le relative domande sono state presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che occorre finanziare a livello comunitario le spese determinate dalla concessione di premi di estirpazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli agricoltori della Comunità produttori di frutta beneficiano, a loro richiesta e alle condizioni definite in appresso, di un premio per l'estirpazione di meli, peri e peschi.

Le condizioni di concessione di tale premio, in particolare per quanto concerne il numero minimo di alberi e l'età di questi ultimi, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([1]).

Articolo 2

1. Le domande di concessione dei premi devono essere presentate anteriormente al 1[0] marzo 1971.

2. La concessione del premio è subordinata, in particolare, all'impegno scritto del beneficiario:

a) di far procedere anteriormente al 1[0] marzo 1973 all'estirpazione di meli, peri o peschi per la quale è chiesto il premio,

b) di rinunciare a piantare nella sua azienda nuovi meli, peri e peschi per un periodo di cinque anni a decorrere dall'estirpazione.

Articolo 3

1. L'importo del premio è fissato, secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n. 23, a livelli diversi per tener conto in particolare del sistema di allevamento degli alberi.

Tale importo raggiunge un massimo di 500 unità di conto per ettaro estirpato.

2. L'importo del premio è pagato in due versamenti. Metà del premio è versata quando il richiedente fornisce la prova di aver effettivamente proceduto all'estirpazione. Il saldo è pagato allo scadere di un periodo di tre anni a decorrere dalla data alla quale sarà stata fornita detta prova se il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, che non ha effettuato nuove piantagioni di meli, peri o peschi durante il suddetto periodo.

Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 2, del trattato, sono vietati tutti gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, destinati a favorire direttamente o indirettamente la costituzione o il rinnovo di meleti, pereti o pescheti.

2. Sono esentati dal divieto di cui al paragrafo 1 gli aiuti attribuiti anteriormente al 1[0] maggio 1970.

Tuttavia, in casi speciali, può essere autorizzata, secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n. 23, l'applicazione di tali aiuti, impegnati anteriormente al 1[0] maggio 1970, e ciò fino al 1[0] maggio 1971.

Articolo 5

Secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n. 23, gli Stati membri possono essere autorizzati ad imporre condizioni supplementari per la concessione dei premi di cui all'articolo 1..

Articolo 6

Qualora l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non sia rispettato, gli Stati membri procedono al recupero del premio, senza pregiudicare eventuali sanzioni penali.

([1]) GU n. 30 del 20. 4. 962, pag. 965/62

Articolo 7

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 50 % dei premi di cui all'articolo 1.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 nonché dell'articolo 6 possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ([1]).

Articolo 8

1. La Commissione, in base ai dati che gli Stati membri le forniscono, sottopone al Consiglio, anteriormente al 1[0] marzo 1973, una relazione sull'applicazione del regime di premi instaurato dal presente regolamento.

2. La modifica del regime di premi è decisa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. Le norme generali d'applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 1, sono adottate secondo la stessa procedura.

Articolo 9

Il presente regolamento non osta alla concessione di aiuti previsti dalle regolamentazioni nazionali e volti a realizzare obiettivi analoghi a quelli da esso perseguiti, sempre che le domande relative a tali aiuti siano state presentate prima della data della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il 1[0] gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LARDINOIS

([1]) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2518/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che stabilisce, nel settore degli ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([1]), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2515/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969 ([2]), in particolare l'articolo 11 *bis*,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei prodotti sottoposti all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli devono essere fissate secondo determinati criteri che consentano di coprire la differenza tra i prezzi di tali prodotti nella

([1]) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

([2]) Vedi pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.